



**TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE TERZA CIVILE  
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA  
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**P.U. n. 178-1/2025**



2. CURATORE: dott.ssa Stefania Aletto (c. f. LTTSFN66H47F704P), con studio in v.le Sicilia 2 Monza (MB) [studioaletto@odcec.mb.legalmail.it](mailto:studioaletto@odcec.mb.legalmail.it)
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO


Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

**P.Q.M**

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 125, 356 e 358 CCI,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società **E-CLIPSE S.R.L.** in liquidazione, Cod. Fisc./P.IVA 06143770961, con sede legale in Sesto San Giovanni (20099 – MI), Via Concordia n. 5/C7, in personale del rappresentante legale pro



**dichiara**

la presente procedura “*principale*” ai sensi dell’art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)

**nomina**

la dott.ssa **Caterina Giovanetti** Giudice Delegato per la procedura

**nomina**



dott.ssa Stefania Aletto (c. f. LTTSFN66H47F704P), con studio in v.le Sicilia 2 Monza (MB) [studioaletto@odcec.mb.legalmail.it](mailto:studioaletto@odcec.mb.legalmail.it), curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCI* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

#### **autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

#### **ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

#### **stabilisce**

il giorno **13 ottobre 2025 ore 11.00** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

#### **assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che



sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**invita**

il curatore ad individuare celermente i creditori disponibili a comporre il Comitato dei Creditori

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 11 giugno 2025

Il Presidente estensore  
*dott.ssa Caterina Giovanetti*

